



MEDIOBANCA

## **Regolamento delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2024**



## Indice

Premessa.....	3
1. Definizioni.....	4
2. Aspetti procedurali .....	10
3. Operazioni esenti .....	14
4. Operazioni di competenza assembleare.....	16
5. Operazioni realizzate dalle Società controllate del Gruppo.....	17
6. Delibere quadro .....	18
7. Operazioni rilevanti ai fini dell'art. 136 del TUB.....	19
8. Operazioni del Personale Rilevante.....	20
9. Regime di trasparenza .....	21
10. Informativa interna.....	23
11. Censimento ed elenco delle Parti correlate .....	24
12. Procedure interne.....	25
13. Politiche interne in materia di controlli.....	26
14. Disposizioni finali .....	27



## Premessa

Il presente Regolamento, adottato in attuazione del Regolamento Consob e delle Disposizioni di Banca d'Italia, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2024, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale e reca le disposizioni cui la Banca deve attenersi al fine di assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale, l'oggettività e l'imparzialità delle Operazioni con Parti correlate realizzate direttamente o anche tramite società controllate, nonché il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti dei Soggetti collegati.

Il presente Regolamento si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute da Società controllate di Mediobanca come disciplinato al Paragrafo 5. Il perimetro delle Parti correlate cui tali Società fanno riferimento è quello definito nel presente Regolamento.

Il Regolamento utilizza una definizione di "Parte correlata" che compendia gli ambiti applicativi di cui al Regolamento Consob ed alle Disposizioni di Banca d'Italia in tema di obblighi procedurali e deliberativi, prevedendo un uniforme regime procedurale come consentito dall'art. 4, comma 2 del Regolamento Consob.

Per i profili deliberativi e di trasparenza e per i limiti prudenziali al contrario, vengono mantenuti gli ambiti di applicazione previsti dalle rispettive normative rilevanti.



## 1. Definizioni

- ◆ **“Amministratori indipendenti”**: gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ex D.M. 169/2020 e articolo 19 dello Statuto.
- ◆ **“Amministratori correlati”**: gli Amministratori di Mediobanca che, rispetto ad una specifica Operazione, siano controparte dell’operazione o Parte correlata della controparte e che abbiano interessi ex art. 2391, c.c. o comunque tali da ledere la loro indipendenza.
- ◆ **“Amministratori non esecutivi”**: gli Amministratori che non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società.
- ◆ **“Attività di rischio”**: sono le esposizioni nette come definite dalla disciplina in materia di grandi esposizioni (Parte Quattro Regolamento (UE) n. 575/2013). Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri.
- ◆ **“Banca”** ovvero **“Società”** ovvero **“Capogruppo”** ovvero **“Mediobanca”**: Mediobanca S.p.A.
- ◆ **“Casi di urgenza”**: l’urgenza è valutata dall’organo deliberante avuto riguardo alle esigenze aziendali, sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte. A titolo di esempio, sono casi d’urgenza quelli in cui il ritardo avrebbe l’effetto di:
  - ◆ provocare un impatto negativo sui risultati dell’operazione;
  - ◆ impedire di beneficiare di condizioni di mercato favorevoli ovvero evitare condizioni di mercato sfavorevoli;
  - ◆ impedire o rendere più difficoltoso il compimento dell’operazione;
  - ◆ influire negativamente sulla situazione patrimoniale o economica della Banca.
- ◆ **“Comitato Parti Correlate”** ovvero **“Comitato”** ovvero **“CPC”**: il Comitato costituito da almeno tre Amministratori indipendenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, con compiti e poteri previsti dal presente Regolamento.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui, in relazione ad una Operazione, non sia possibile costituire il Comitato con almeno tre Amministratori indipendenti non correlati, si applicano, secondo l’ordine indicato, i seguenti ulteriori presidi alternativi equivalenti: i) preventivo parere di due Amministratori indipendenti non correlati; ii) preventivo parere dell’unico Amministratore indipendente non correlato con il parere del Collegio Sindacale fermo restando, in tal caso, l’obbligo da parte di ciascuno dei componenti del Collegio, ove abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’operazione, di darne prontamente notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.

Ove non sia possibile ricorrere ai suddetti presidi alternativi equivalenti, si ricorrerà ad un Esperto indipendente scelto congiuntamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale.

- ◆ **“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”**: le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate ovvero praticate a soggetti con cui la Banca o la società del Gruppo Mediobanca che realizza l’operazione è obbligata *ex lege* a



contrarre a un determinato corrispettivo, ovvero definite ad esito di una procedura competitiva adeguatamente documentata e verificabile, o definite nell'ambito di "operazioni in pool" cui la Banca partecipa assieme a soggetti non correlati alla controparte.

- ◆ **"Controllo"**: salvo dove diversamente specificato, si intendono le fattispecie di cui all'Allegato 1.
- ◆ **"Delibera quadro"**: delibera assunta indipendentemente da specifiche transazioni per Operazioni omogenee e sufficientemente determinate con singole Parti correlate ovvero categorie di Parti correlate.
- ◆ **"Dirigente con responsabilità strategiche" o "Dirigente strategico"**: i soggetti, diversi dagli Esponenti aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo di attività sociali come individuati dal Consiglio di Amministrazione.
- ◆ **"Disposizioni di Banca d'Italia"**: le disposizioni di Banca d'Italia in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" di cui alla Parte Terza, Capitolo 11, delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni).
- ◆ **"Divisione/Unità competente per l'Operazione"**: la Divisione o l'unità della Banca ovvero della Società controllata che intende porre in essere l'Operazione con Parte correlata.
- ◆ **"Esperti indipendenti"**: gli esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia, nonché qualificabili come indipendenti sulla base delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con: (i) la Banca, con le Società controllate dalla Banca, con gli Amministratori della Banca e delle sue controllate; e (ii) la controparte dell'Operazione, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società. La verifica dell'indipendenza è effettuata dal Comitato Parti Correlate prima della loro nomina.
- ◆ **"Esponente aziendale"**: gli Amministratori, i componenti del Collegio Sindacale, il Direttore Generale e i Vicedirettori Generali delle Società Rilevanti.
- ◆ **"Fascicolo Informativo"**: la documentazione di cui al Paragrafo 2 del Regolamento.
- ◆ **"Gruppo Mediobanca" o "Gruppo"**: la Capogruppo Mediobanca e le sue controllate, anche indirette, ai sensi dell'art. 2359, c.c..
- ◆ **"Gruppo Bancario Mediobanca" o "Gruppo Bancario"**: la Capogruppo Mediobanca e le società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, anche indirettamente, rientranti nel perimetro di cui all'art. 60 del TUB.
- ◆ **"Influenza notevole"**: salvo dove diversamente specificato, si intendono le fattispecie di cui all'Allegato 1.
- ◆ **"Intermediari Vigilati"**: le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza (attualmente SelmaBipiemme Leasing e MBFACTA).
- ◆ **"Interessi significativi"**: sussistono interessi significativi di Parti correlate qualora queste ultime detengano una partecipazione, nella società controllata o collegata a Mediobanca, che conferisca



influenza notevole<sup>1</sup>. In ogni caso, la previsione di ulteriori fattispecie di Interessi significativi, rimessa alla valutazione della Struttura Interna Competente, tiene conto di eventuali benefici (quali ad esempio, piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o remunerazioni variabili) connessi ai risultati conseguiti dalla controllata o collegata con cui l'operazione è svolta di cui beneficino uno o più Esponenti aziendali o Dirigenti strategici.

- ◆ **“Limiti prudenziali”**: i limiti prudenziali consolidati entro i quali è consentita l'assunzione di Attività di rischio da parte del Gruppo Bancario, riferiti ai fondi propri consolidati (come definiti ai sensi della Parte 2 del Regolamento (UE) n. 575/2013), nei confronti dei Soggetti collegati, differenziati in funzione della tipologia della Parte correlata cui si riferiscono, nonché i limiti prudenziali individuali entro i quali è consentita l'assunzione di Attività di rischio da parte di Mediobanca e delle singole banche appartenenti al Gruppo, riferiti ai fondi propri individuali (come definiti ai sensi della Parte 2 del Regolamento (UE) n. 575/2013) nei confronti dei Soggetti collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte correlata (cfr. tabella in Allegato 2).

Nel caso in cui tra la Banca o il Gruppo Bancario e una Parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di Limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dall'applicazione dei Limiti prudenziali le Attività di rischio tra società appartenenti al Gruppo Bancario nonché le esposizioni di cui all'art. 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) del Regolamento (UE) 575/2013<sup>2</sup>.

Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in imprese di assicurazione, riassicurazione o partecipazione assicurativa per cui la Banca non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'art. 471 del Regolamento (UE) 575/2013.

- ◆ **“Operazioni”**: la transazione conclusa dalla Banca, o da Società controllate ai sensi del successivo Paragrafo 5, con Parti correlate che comporta l'assunzione di un'Attività di rischio, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono inclusi, tra l'altro:
  - ◆ la prestazione del servizio di *advisory* a favore di una Parte non correlata nell'ambito di un'operazione tra questa e un'altra Parte correlata a Mediobanca;
  - ◆ la rimodulazione di finanziamenti, per tale intendendosi la modifica dei termini essenziali della delibera iniziale che determinano una perdita a conto economico per la Banca;
  - ◆ le operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
  - ◆ le operazioni nei confronti di veicoli societari anche se non direttamente riconducibili a Parti correlate ma i cui benefici sono di pertinenza di Parti correlate.

---

<sup>1</sup> Non sussiste Interesse significativo nel caso in cui la partecipazione costituisca l'unico presupposto della correlazione come nel caso di quella detenuta da Banco BPM S.p.A. in SelmaBipiemme Leasing S.p.A. Pertanto, le Operazioni effettuate da Mediobanca o da Società controllate con SelmaBipiemme Leasing S.p.A. non rientrano nella presente disciplina (cfr. Paragrafo 3.2 del Regolamento).

<sup>2</sup> In particolare: nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.



- ◆ **“Operazioni cumulate”**: insieme di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla Banca, che pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di maggiore rilevanza superino nel corso del medesimo esercizio, ove cumulativamente considerate, la soglia per la classificazione di Operazioni di maggiore rilevanza.
- ◆ **“Operazioni cumulate a fini di Trasparenza”**: insieme di Operazioni cumulate con Parti Correlate a fini di Trasparenza. Non si tiene conto - per il raggiungimento delle soglie di rilevanza - delle Operazioni ordinarie, delle Operazioni esenti e di quelle che, anche adottate nell’ambito di una Delibera quadro, sono già state incluse in un Documento informativo pubblicato in corso di esercizio.
- ◆ **“Operazioni di acquisizione e cessione di asset funzionali allo sviluppo strategico del Gruppo”**: gli acquisti e le cessioni totali o parziali di partecipazioni (di controllo o di minoranza) o asset (rami d’azienda, etc.) che modificano il perimetro del Gruppo o comunque funzionali al perseguimento degli obbiettivi strategici di una società del Gruppo Mediobanca.
- ◆ **“Operazioni di maggiore rilevanza”**: le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all’Allegato 3, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%.

L’Amministratore Delegato potrà di volta in volta individuare ulteriori operazioni che, pur non superando alcuna delle soglie, possano incidere sull’autonomia gestionale della Banca e pertanto essere trattate come Operazioni di maggiore rilevanza (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

- ◆ **“Operazioni di minore rilevanza”**: le Operazioni con Parti correlate diverse dalle Operazioni di maggiore rilevanza e dalle Operazioni di importo esiguo, quest’ultime incluse tra le Operazioni esenti.
- ◆ **“Operazioni esenti”**: le Operazioni con Parti correlate di cui al Paragrafo 3 del Regolamento.
- ◆ **“Operazioni ordinarie”**: le Operazioni, di maggiore o minore rilevanza, che, con riguardo all’attività del soggetto che compie l’Operazione (Mediobanca o le altre società del Gruppo) - e con riferimento al loro oggetto, alla ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della Società, all’oggettività delle condizioni, alla dimensione, ai termini, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alle condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, alla natura della controparte e al momento della loro approvazione e perfezionamento - rientrano nell’esercizio ordinario dell’attività operativa o della connessa attività finanziaria e sono concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

In ogni caso non sono Operazioni ordinarie:

- ◆ l’acquisto e la vendita da/a Parti correlate di partecipazioni rilevanti definite all’art. 18, comma 2, punto 5) dello Statuto sociale;
- ◆ l’acquisto e vendita da/a Parti correlate di immobilizzazioni materiali ed immateriali di controvalore superiore a Euro 10 milioni;
- ◆ l’acquisto e vendita da/a Parti correlate di azioni proprie e altri strumenti di capitale;
- ◆ le Operazioni del Personale Rilevante, come definito infra;
- ◆ gli aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte correlata;



- ◆ le operazioni straordinarie di Parte correlata non quotata, laddove Mediobanca sia coazionista con un'altra Parte correlata ed eserciti Influenza notevole;
- ◆ le operazioni di fusione e di scissione non proporzionali che coinvolgono una Parte correlata.

Laddove la società che compie l'Operazione sia una società veicolo appositamente costituita, l'ordinarietà è valutata rispetto all'attività svolta dal Gruppo Mediobanca.

- ◆ **“Partecipante”**: il soggetto, diverso dal controllante e dal soggetto che esercita Influenza notevole, tenuto a richiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB in relazione ad una Società Rilevante.
- ◆ **“Parte correlata”**: il soggetto che rientra tra le Parti correlate a fini di Trasparenza o tra i Soggetti collegati.
- ◆ **“Parte correlata a fini di Trasparenza”**: i soggetti inclusi nella definizione di parte correlata ai sensi del Regolamento Consob, che rinvia ai principi contabili IAS 24 (cfr. Allegato 4). Con riferimento alla disciplina di trasparenza di cui al presente Regolamento, per la definizione di Parte correlata a fini di Trasparenza (i) si considerano le nozioni di controllo ed influenza notevole di cui al Regolamento Consob, che rinvia ai principi contabili internazionali, (ii) rilevano anche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Consob, gli azionisti con partecipazione pari o superiore al 3%, ad esclusione dei *market makers* e dei gestori del risparmio anche esteri che, nell'esercizio dell'attività di gestione di fondi collettivi, non si ripromettono di intervenire attivamente nella gestione della società di cui sono investitori.
- ◆ **“Parte correlata a fini Prudenziali”**: i soggetti inclusi nella definizione di parte correlata ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia (cfr. Allegato 4) nonché gli azionisti con partecipazione pari o superiore al 3%, ad esclusione dei *market makers* e dei gestori del risparmio anche esteri che, nell'esercizio dell'attività di gestione di fondi collettivi, non si ripromettono di intervenire attivamente nella gestione della società di cui sono investitori (inclusendoli ai fini dell'individuazione del limite prudenziale da applicare nella definizione di partecipante). Con riferimento alla disciplina sui Limiti prudenziali di cui al presente Regolamento, si considerano le nozioni di controllo ed influenza notevole di cui alle Disposizioni di Banca d'Italia (cfr. Allegato 1).
- ◆ **“Parte correlata a fini Prudenziali non finanziaria”**: la Parte correlata prudenziale che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita dalle Disposizioni di Banca d'Italia e da queste richiamate (si è in presenza di una Parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive).
- ◆ **“Personale Rilevante”**: i *Material Risk Takers* (MRT) di Gruppo annualmente individuati sulla base della Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Mediobanca.
- ◆ **“Regolamento”**: il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob e del para. 2, Sezione III, delle Disposizioni di Banca d'Italia.
- ◆ **“Regolamento Consob”**: il Regolamento Consob recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera n. 17221, del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni della Delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020 e chiarimenti anche alla luce della Comunicazione Consob n. 10078683 del 24 settembre 2010, in materia di indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento Consob.
- ◆ **“Regolamento Emittenti”**: il Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
- ◆ **“Responsabile della Divisione/Unità”**: i responsabili di divisione o unità come risultanti dall'organigramma di Gruppo *pro tempore* vigente.



- ◆ **“Società controllate”**: le società controllate, italiane o estere, ai sensi dell’art. 2359, c.c., da Mediobanca.
- ◆ **“Società Rilevante”**: si intende Mediobanca o una banca o un Intermediario Vigilato del Gruppo Bancario Mediobanca;
- ◆ **“Soci non correlati”**: tutti i soggetti cui spetta il diritto di voto che non siano controparte dell’Operazione né siano contemporaneamente correlati a tale controparte ed a Mediobanca.
- ◆ **“Soggetto collegato”**: l’insieme costituito da una Parte correlata a fini Prudenziali e da tutti i Soggetti connessi alla stessa. Ai Soggetti collegati si applicano le disposizioni relative ai Limiti prudenziali.
- ◆ **“Soggetti connessi”**: i soggetti inclusi nella definizione di soggetti connessi ai sensi delle Disposizioni di Banca d’Italia e indicati nell’Allegato 4.

Ai fini di chiarezza e con riferimento alla disciplina sui Limiti prudenziali di cui al presente Regolamento, si considerano le nozioni di controllo ed influenza notevole di cui alle Disposizioni di Banca d’Italia.

- ◆ **“Stretti familiari”**:
  - 1) i parenti sino al secondo grado;
  - 2) il coniuge o il convivente *more uxorio* e i suoi figli;
  - 3) quei familiari ulteriori che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi includono le persone a carico del soggetto, del coniuge nonché del convivente.
- ◆ **“Struttura Interna Competente” o “SIC”**: la struttura interna della Banca disciplinata dal presente Regolamento a:
  - ◆ fornire supporto al Comitato Parti Correlate;
  - ◆ classificare le Operazioni;
  - ◆ monitorare le Operazioni;
  - ◆ valutare l’esistenza di Interessi significativi;
  - ◆ valutare il rispetto dei Limiti prudenziali.

Tale Struttura si avvarrà, di volta in volta, della collaborazione di risorse della Divisione/Unità competente per l’Operazione e, nei rapporti con il Comitato e con i Responsabili delle Divisioni volta a volta coinvolti nelle Operazioni, potrà agire per il tramite di un proprio delegato.

- ◆ **“TUB”**: il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, adottato con D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni.
- ◆ **“TUF”**: il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, adottato con D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.



## 2. Aspetti procedurali

La procedura si attiva nel momento in cui il Responsabile della Divisione/Unità competente intende porre in essere un'Operazione.

Nella fase antecedente all'avvio dell'Operazione, il Responsabile della Divisione/Unità competente fornisce alla SIC gli elementi necessari (controparte, tipo dell'Operazione e importo) per valutare se l'Operazione costituisca un'Attività di rischio e, in tal caso, se rientri nei Limiti prudenziali applicabili al Soggetto collegato interessato.

Ottenuto il nulla osta della SIC con riferimento al rispetto dei Limiti prudenziali, il Responsabile della Divisione/Unità competente per l'Operazione trasmette alla SIC non appena possibile e comunque prima dell'avvio delle trattative un documento recante: la controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell'Operazione, l'importo, una stima delle condizioni economiche applicabili all'Operazione, la convenienza economica dell'Operazione per la Società ed i relativi rischi nonché la stima dell'impatto sui Limiti prudenziali, la documentazione idonea a riscontrare le Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard o, in caso contrario, le motivazioni delle condizioni applicate.

La SIC procede alla classificazione dell'Operazione e alla conseguente definizione dell'iter per la sua approvazione, informando il Responsabile della Divisione/Unità competente, secondo le seguenti casistiche.

### A. Operazioni di maggiore rilevanza

#### A.1 Non ordinarie

La competenza a deliberare, salvo che per legge o per Statuto spetti all'Assemblea, è riservata al Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del CPC, secondo il seguente processo.

Il Responsabile della Divisione/Unità competente comunica l'avvio delle trattative alla SIC, e alla Struttura Group Corporate Affairs, che informa tempestivamente il CPC mediante invio di tutte le informazioni e i documenti aggiornati relativi all'Operazione. Durante tali fasi, il Comitato può chiedere chiarimenti e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative.

In particolare nel caso di Operazioni di acquisizione e cessione di asset funzionali allo sviluppo strategico del Gruppo di maggiore rilevanza, il Comitato sarà tempestivamente coinvolto, qualora, dopo l'invio/ricezione di una manifestazione di interesse o di un'offerta non vincolante, la controparte abbia manifestato la concreta intenzione di dar seguito alla proposta, anche tramite lo scambio di osservazioni sull'ipotesi di Operazione o proposte di modifica della stessa.

Nel caso le trattative abbiano esito favorevole, il Responsabile della Divisione/Unità competente predispose il Fascicolo Informativo recante:

- ◆ controparte;
- ◆ natura della correlazione;
- ◆ indicazione dell'importo dell'Operazione;
- ◆ rispetto dei Limiti prudenziali in caso di Operazione che comporti un'Attività di rischio e stima dell'impatto sui Limiti prudenziali, a livello individuale e consolidato;
- ◆ se l'Operazione rientra tra i casi di esclusione ovvero di esenzione, totale ovvero parziale, ai sensi del Regolamento;



- ◆ indicazione se l'Operazione rientra fra le Operazioni di maggiore rilevanza, ovvero tra le Operazioni di minore rilevanza;
- ◆ eventuale esistenza di Interessi significativi;
- ◆ competenza deliberativa o decisionale determinata in base alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili e alla vigente delibera in materia di deleghe operative, fermi i casi di riserva di competenza al Consiglio di Amministrazione stabiliti nel Regolamento;
- ◆ modalità esecutive dell'Operazione e condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione; se l'Operazione è conclusa a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione comprovante tale circostanza; nel caso l'Operazione si discosti dalle condizioni standard di mercato saranno evidenziate le motivazioni;
- ◆ procedimento valutativo seguito;
- ◆ interesse e motivazioni sottostanti nonché rischi che l'Operazione potrebbe comportare, e dunque,
- ◆ convenienza dell'Operazione per la Società e impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

In caso di mutamento delle condizioni dell'Operazione che possa incidere sulla classificazione, il Responsabile della Divisione/Unità competente integrerà il Fascicolo Informativo con i nuovi elementi informando senza indugio la SIC per la valutazione degli impatti.

Il Fascicolo Informativo viene trasmesso all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale o, ove previsto, al Comitato Credito e Mercato per la preventiva approvazione dell'Operazione. I documenti devono poi essere inoltrati alla Struttura Group Corporate Affairs per la loro trasmissione al Comitato Parti Correlate con congruo anticipo rispetto alla riunione convocata per esaminare l'Operazione.

In caso di approvazione, il Comitato esprime un motivato parere, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e osservazioni formulate, sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione nonché all'esistenza di eventuali interessi di altra Parte correlata. Laddove esistenti, il Comitato rappresenta altresì le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase antecedente alla delibera. Il Comitato, nel rilasciare il proprio parere, ha la facoltà di farsi assistere a spese della Società da uno o più Esperti indipendenti scelti dal Comitato stesso ovvero da quelli nominati dalla Società purché l'incarico preveda espressamente la specifica assistenza anche al CPC. Il parere del CPC è vincolante e l'Operazione non può venire approvata in caso di parere contrario.

Il parere deve essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla riunione convocata per esaminare l'Operazione.

Nel caso il Consiglio di Amministrazione approvi l'Operazione, il verbale delle deliberazioni deve formalizzare analiticamente le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo:

- ◆ all'interesse al compimento dell'Operazione;
- ◆ all'opportunità e alla convenienza economica dell'Operazione per la Banca nonché alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa;
- ◆ alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato (elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera).

Il parere del CPC è allegato al verbale della riunione.



Il CPC verrà informato alla prima riunione utile del perfezionamento delle Operazioni.

Qualora l'Operazione riguardi un Amministratore correlato o una Parte correlata per il suo tramite, fermo il rispetto della procedura ex art. 136 TUB, questi si limita a fornire i chiarimenti necessari e si astiene dalla deliberazione.

Il presente paragrafo si applica altresì al caso in cui la soglia di maggiore rilevanza sia superata per effetto di Operazioni cumulate.

## A.2 Ordinarie con Parti correlate a fini di Trasparenza

In applicazione di quanto previsto dal Regolamento Consob (art. 13, comma 3, lettera c), sono deliberate dagli organi/soggetti competenti sulla base della vigente delibera in materia di deleghe operative.

La SIC, tramite la struttura Group Corporate Affairs, comunica al CPC, entro sette giorni dalla delibera, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione dalla procedura nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Le medesime informazioni sono trasmesse per conoscenza anche al Collegio Sindacale.

Il CPC verifica, alla prima riunione utile, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione delle Operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

## A3 Ordinarie con Parti correlate a fini Prudenziali

Per le Operazioni ordinarie con Parte correlata a fini Prudenziali si segue la procedura prevista per le Operazioni di maggiore rilevanza non ordinarie (Cfr. punto A.1)

## B. Operazioni di minore rilevanza

B.1 Operazioni di minor rilevanza ordinarie: rientrano nella categoria delle Operazioni esenti, come disciplinate al successivo Paragrafo 3.1.

B.2 Operazioni di minor rilevanza non ordinarie: la competenza a deliberare spetta agli organi/soggetti competenti sulla base della vigente delibera in materia di deleghe operative. Salvo che per legge o Statuto, la competenza a deliberare spetti all'Assemblea, per questa tipologia di Operazioni si applica la procedura di cui al punto A.1, ad eccezione del coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione quale organo deliberante e dell'informativa al CPC durante la fase delle trattative.

Il CPC, prima dell'approvazione dell'Operazione, è chiamato ad esprimere motivato parere non vincolante. Laddove l'Operazione venga deliberata nonostante il parere negativo o con rilievi del CPC, la delibera deve fornire: (i) analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta; (ii) puntuale riscontro alle osservazioni del CPC. Inoltre, le deliberazioni rispetto alle quali il CPC abbia espresso parere contrario o condizionato devono essere immediatamente e singolarmente comunicate, non appena deliberate, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.



MEDIOBANCA

\* \* \*

Per le delibere in materia di remunerazioni nei casi in cui ricadano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, il parere del CPC è reso dal Comitato Remunerazioni istituito in seno al Consiglio di Amministrazione.

C. Operazioni esenti di cui al Paragrafo 3



### 3. Operazioni esenti

Alle seguenti Operazioni non si applicano le procedure sopra descritte, salvo la verifica della SIC sulla loro classificazione per le Operazioni di cui ai successivi Paragrafi 3.1; 3.2; 3.3 e 3.11.

#### 3.1 Operazioni ordinarie di minore rilevanza.

La competenza a deliberare spetta agli organi/soggetti competenti sulla base della vigente delibera in materia di deleghe operative. La valutazione della classificazione dell'Operazione quale Operazione ordinaria esente e, in particolare, delle condizioni di mercato, dovrà essere adeguatamente documentata e conservata e la delibera fornirà adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'Operazione per la Banca, nonché al carattere di Operazione ordinaria.

#### 3.2 Operazioni con o tra Società controllate, anche indirettamente o congiuntamente, da Mediobanca nonché Operazioni con società sottoposte a Influenza notevole di Mediobanca, qualora nelle Società controllate o in quelle sottoposte a Influenza notevole non sussistano Interessi significativi di altre Parti correlate.

Rientrano in tale esenzione anche le Operazioni effettuate da Mediobanca o dalle Società controllate con SelmaBipiemme Leasing S.p.A.

L'Amministratore Delegato potrà comunque individuare Operazioni con o tra Società controllate, anche indirettamente o congiuntamente, da Mediobanca nonché Operazioni con società collegate a Mediobanca che, pur rientrando nelle esenzioni di cui al presente paragrafo, possano presentare elementi di criticità per Mediobanca e, pertanto, essere trattate come Operazioni di maggiore o di minore rilevanza e sottoposte, pertanto, alla relativa disciplina.

#### 3.3 Delibere in materia di:

- (i) aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442, c.c. (passaggio di riserve a capitale);
- (ii) scissioni, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; e
- (iii) riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445, c.c. e acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

#### 3.4 Delibere assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, primo comma, c.c. e del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2402, c.c..

#### 3.5 Delibere in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c..

#### 3.6 Delibere, diverse da quelle indicate ai Paragrafi 3.4 e 3.5, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli Esponenti aziendali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, purché conformi alla Politica in materia di remunerazione approvata dall'Assemblea con parere favorevole del Comitato Remunerazioni sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

#### 3.7 Piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea - conformi alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di incentivazione e remunerazione delle banche - e loro esecuzione.



- 3.8 Operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità nell'interesse della stabilità del Gruppo.**
- 3.9 Operazioni di importo esiguo.** le Operazioni con Parti correlate il cui controvalore sia pari o inferiore a Euro 1.000.000 qualora la controparte sia una persona giuridica e quelle di importo pari o inferiore ad Euro 500.000<sup>3</sup> qualora la controparte sia una persona fisica.
- 3.10 Operazioni di mercato su strumenti finanziari (es. compravendita di azioni e bond, derivati, attività di Money Market eseguite principalmente a fini di tesoreria, etc.) eseguite nel rispetto dei limiti di rischio di controparte ed emittente assunte dalla Banca e delle condizioni definite dalla specifica Procedura operativa.**
- 3.11 In caso di urgenza, per le Operazioni che non siano di competenza dell'Assemblea, o che non debbano essere da questa autorizzate, le procedure di cui al Paragrafo 2 non trovano applicazione se:**
- ◆ la sussistenza del carattere di urgenza sia specificatamente comprovata dall'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte;
  - ◆ qualora l'Operazione sia di competenza dell'Amministratore Delegato o dei comitati manageriali delegati dal Consiglio di Amministrazione sia tempestivamente e preventivamente informato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione. Ove il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, nonché il Comitato Parti Correlate, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

Tali Operazioni sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una delibera non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile. Il Consiglio predispone per l'Assemblea una relazione che motivi adeguatamente le ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca in Assemblea le proprie valutazioni sulla sussistenza di tali ragioni. La relazione e le valutazioni di cui sopra sono pubblicate almeno 21 giorni prima dell'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento informativo di cui al Paragrafo 9 del presente Regolamento. Gli esiti del voto sono pubblicati, con le modalità indicate nel precedente punto, entro il giorno successivo alla delibera, con particolare riguardo al numero dei voti espressi dai Soci non correlati.

Resta fermo il regime di trasparenza previsto per Operazioni di maggiore rilevanza e per le Operazioni di minore rilevanza dal presente Regolamento, ove applicabile.

---

<sup>3</sup> Relativamente ai contratti di durata, tale soglia è da intendersi annuale.



#### **4. Operazioni di competenza assembleare**

Quando un'Operazione - ai sensi di legge o di Statuto - è di competenza dell'Assemblea (fusioni, scissioni, etc.) o deve essere da questa autorizzata, per le fasi delle trattative, istruttoria e approvazione della proposta da parte degli organi competenti si adottano le regole di cui al Paragrafo 2.

Un'Operazione di maggiore rilevanza non può essere proposta all'Assemblea in caso di parere contrario del Comitato.



## 5. Operazioni realizzate dalle Società controllate del Gruppo

Il presente Regolamento si applica anche alle Operazioni con Parti correlate compiute da Società controllate di Mediobanca.

Alle Operazioni con Parti correlate compiute da Società controllate si applicano le procedure di cui al Paragrafo 2.

Salvo i casi di esenzione di cui al Paragrafo 3, alle Operazioni con Parti correlate compiute da Società controllate si applicano le procedure di cui al Paragrafo 2 ferme restando le competenze deliberative proprie delle Società controllate e, laddove previsto, il previo parere favorevole del CPC della Capogruppo nonché, in caso di Operazioni di maggiore rilevanza, del benessere del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Con riferimento a tali Operazioni, le procedure e circolari interne prevedono che i soggetti responsabili delle Operazioni della singola Società interessata si coordinino con la SIC di Capogruppo per l'attivazione e la realizzazione degli adempimenti deliberativi, prudenziali e di trasparenza di cui al presente Regolamento.

Troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni dei Paragrafi 3, 6, 7, 9 e 10 a seconda della classificazione dell'Operazione.

Ove le decisioni delle Società del Gruppo siano oggetto di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo, la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società controllata dovrà riportare l'indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione e, se del caso, anche la considerazione del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento sul Gruppo.



## 6. Delibere quadro

La Banca può assumere Delibere quadro relativamente a categorie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate con singole Parti correlate o categorie di Parti correlate.

A tale scopo:

- ◆ ai fini dell'approvazione delle Delibere quadro devono essere rispettati i meccanismi previsti per le Operazioni di maggiore rilevanza o le Operazioni di minore rilevanza (di cui al Paragrafo 2) in ragione del prevedibile importo massimo cumulato delle Operazioni oggetto della Delibera quadro;
- ◆ le Delibere quadro hanno durata annuale, si riferiscono a Operazioni definite e riportano il loro prevedibile importo massimo nel periodo di riferimento e tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni a cui fanno riferimento;
- ◆ l'esecuzione delle Delibere quadro deve essere comunicata almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- ◆ qualora un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera, essa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera quadro non si applicano le regole procedurali deliberative di cui al Paragrafo 2.



## 7. Operazioni rilevanti ai fini dell'art. 136 del TUB

La procedura in materia di “*Obbligazioni degli esponenti aziendali ex art. 136 TUB*” prevede i presidi procedurali aggiuntivi previsti dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni di Banca d'Italia per tale tipologia di Operazioni.

Alla singola Operazione con controparte ex art. 136 TUB e Parte correlata, si applicano i Limiti prudenziali e le regole istruttorie di cui al Paragrafo 2 (in ragione della classificazione dell'Operazione) e di trasparenza, salva la disciplina delle Operazioni esenti.

Non è richiesto il parere del CPC e la competenza deliberativa è definita dall'art. 136 TUB<sup>4</sup>; la delibera approvativa deve adeguatamente motivare l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la Banca.

Alle Delibere quadro assunte ex art. 136 TUB sarà assicurato il coordinamento con la disciplina ed i limiti applicabili di cui al Paragrafo 6.

I plafond deliberati dal Consiglio di Amministrazione per Operazioni con controparti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB<sup>5</sup>, anche Parti correlate, potranno essere deliberati ed utilizzati unicamente per Operazioni ordinarie.

Si applicano i Limiti prudenziali e le regole deliberative del secondo capoverso; il regime di trasparenza previsto nel presente Regolamento si applica alle singole Operazioni ordinarie con Parti correlate a fini di Trasparenza effettivamente realizzate a valere sui citati plafond. La valutazione dell'ordinarietà dell'operazione e delle condizioni di mercato seguirà gli aspetti procedurali di cui al presente Regolamento.

In ogni caso la Struttura Group Corporate Affairs dovrà trasmettere, almeno 3 giorni prima della prevista delibera del Consiglio di Amministrazione, al Comitato Parti Correlate, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale informazioni complete e adeguate sull'Operazione.

---

<sup>4</sup> Le Operazioni rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB sono ordinariamente assunte con delibera all'unanimità del Consiglio di Amministrazione, accompagnata dal voto favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale. Tali operazioni sono oggetto di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

<sup>5</sup> Tali delibere fissano, a soli fini interni, l'esposizione massima potenziale nei confronti di un gruppo di clienti in un dato periodo e non sono comunicate agli stessi, né rappresentano Operazioni che saranno effettivamente realizzate o realizzate per l'intero ammontare massimo.



## 8. Operazioni del Personale Rilevante

Le Operazioni poste in essere dal Personale Rilevante di Gruppo con le Società del Gruppo sono soggette al presente Regolamento, con l'esclusione:

- dell'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, definiti in conformità alla Politica di remunerazione e incentivazione di Gruppo;
- di transazioni a cui siano applicate convenzioni aziendali o di Gruppo o alle quali siano applicate condizioni standard applicate alla clientela (incluse quelle di maggior favore per i migliori clienti, nei limiti gestionali delle direzioni commerciali di ciascuna società).



## 9. Regime di trasparenza

### Informativa al pubblico:

- ◆ La Banca predispone il Documento informativo in conformità all'art. 5 del Regolamento Consob in caso di:
  - ◆ Operazioni di maggiore rilevanza non ordinarie con Parti correlate a fini di Trasparenza;
  - ◆ Operazioni cumulate a fini di Trasparenza; e
  - ◆ Delibere quadro con Parti correlate a fini di Trasparenza il cui importo massimo cumulato superi la soglia di rilevanza delle Operazioni di maggiore rilevanza.

In allegato al Documento informativo o sul sito internet della Banca vengono pubblicati, i pareri del Comitato e, anche per stralcio, quelli eventuali degli Esperti indipendenti.

Se l'operazione è "*price sensitive*" (ai sensi dell'art. 114 TUF), il Comunicato Stampa reca anche le informazioni di cui all'art. 6 del Regolamento Consob.

- ◆ In relazione alle Operazioni di minore rilevanza, che non siano Operazioni ordinarie, realizzate con Parti correlate a fini di Trasparenza, fermo quanto previsto per le informazioni privilegiate o "*price sensitive*" (ai sensi dell'art. 114 TUF), in presenza di un parere negativo del Comitato, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre di esercizio è pubblicato presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione di controparte, oggetto e corrispettivo delle eventuali Operazioni della specie approvate nel periodo di riferimento e delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al suddetto documento o sul sito internet.

**Informativa in Relazione intermedia e annuale di gestione:** La Relazione intermedia sulla gestione e quella sulla gestione annuale riportano informazioni su:

- ◆ tutte le singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento con Parti Correlate a fini di Trasparenza.

Laddove tali Operazioni non rientrino fra le Operazioni ordinarie, le informazioni richieste possono essere incluse anche rinviando ai singoli Documenti informativi, eventualmente aggiornandoli;

- ◆ eventuali singole Operazioni con Parti correlate a fini di Trasparenza concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- ◆ qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti correlate a fini di Trasparenza descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo.

Ai sensi del Regolamento Consob sono specificamente indicate le Operazioni di cui ai punti che precedono che sono state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista per le Operazioni ordinarie esenti.

Rientrano nell'ambito di tale informativa: le Operazioni con Parti correlate a fini di Trasparenza che rientrano fra le Operazioni ordinarie e/o fra le Operazioni esenti, così come quelle concluse in Casi di urgenza e quelle eseguite nell'ambito di Delibere quadro.

Tale disciplina non si applica alle Operazioni descritte ai Paragrafi 3.3, 3.4, 3.5 e 3.9.



MEDIOBANCA

L'informativa dovrà contenere: il nominativo della controparte dell'Operazione, la natura della relazione con la Parte correlata a fini di Trasparenza, l'oggetto dell'Operazione, il controvalore dell'Operazione ed ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'Operazione con Parti correlate a fini di Trasparenza sul bilancio della Società.

**Informativa a Consob:** entro 7 giorni dall'approvazione sono comunicati a Consob la controparte, l'oggetto e il controvalore delle Operazioni ordinarie con Parte correlata a fini di Trasparenza che rientrano fra le Operazioni di maggiore rilevanza. Tale informativa contiene anche le motivazioni per le quali si ritiene che le Operazioni siano ordinarie e concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.



## 10. Informativa interna

Il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Parti Correlate e il Collegio Sindacale sono informati almeno trimestralmente (su base trimestrale e cumulata) sulla operatività svolta con Parti correlate ai fini Prudenziali e di Trasparenza in linea con le procedure previste nel Paragrafo 2.



## 11. Censimento ed elenco delle Parti correlate

L'aggiornamento dell'elenco è curato dalla Struttura Group Corporate Affairs nel continuo.

All'interno della Struttura Group Technology and Operations, l'Unità Static Data cura il monitoraggio e l'aggiornamento del censimento delle Parti correlate, delle Parti correlate a fini di Trasparenza e dei Soggetti collegati. L'Unità cura inoltre il censimento dei Material Risk Taker di Gruppo (MRT) che si identificano ai fini del Regolamento con il Personale Rilevante.

Per consentire lo svolgimento di tale compito, la Struttura Group Corporate Affairs richiede annualmente ai soggetti interessati di fornire le informazioni necessarie.

I soggetti qualificabili come Parti correlate ai sensi del Regolamento, cooperano con la Banca e le società del Gruppo Mediobanca con cui intrattengono rapporti, al fine di consentire loro un censimento corretto e completo delle Parti correlate, delle Parti correlate a fini di Trasparenza e dei Soggetti collegati, in particolare, per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti connessi.

Le Parti correlate devono, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti rilevanti ai sensi del presente Regolamento.



## 12. Procedure interne

Le procedure della Società, adottate in conformità al Regolamento Consob e alle Disposizioni di Banca d'Italia, disciplinano i processi operativi ed i flussi informativi atti a consentire:

- ◆ il corretto censimento delle Parti correlate, delle Parti correlate a fini di Trasparenza e dei Soggetti collegati;
- ◆ l'ordinata ed efficace individuazione delle Operazioni;
- ◆ la classificazione delle stesse da parte della SIC;
- ◆ l'esatta attribuzione delle specifiche funzioni e relative responsabilità alle strutture interessate;
- ◆ la segnalazione alla Banca d'Italia delle Attività di rischio verso Soggetti collegati con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- ◆ il costante rispetto dei Limiti prudenziali delle Attività di rischio verso Soggetti collegati; le attività da porre in essere nel caso di superamento di tali limiti, secondo le procedure di dettaglio previste dalle Disposizioni di Banca d'Italia; la valutazione degli effetti del loro superamento e, in generale, dei rischi connessi con l'operatività verso Soggetti collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo ICAAP;
- ◆ il monitoraggio dei piani di rientro;
- ◆ l'avvio ed esecuzione degli iter deliberativi e delle comunicazioni al pubblico;
- ◆ il costante monitoraggio del plafond determinato per le Delibere quadro ed il suo periodico utilizzo anche da parte delle singole componenti del Gruppo;
- ◆ il coordinamento con le altre procedure interne della Società, ivi incluse quelle amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis TUF e quelle di cui all'art. 136 TUB;
- ◆ il monitoraggio delle Operazioni ai fini dell'individuazione delle Operazioni cumulate;
- ◆ la mappatura degli "affini" delle Parti correlate fino al secondo grado;
- ◆ l'adozione di regole per il Personale Rilevante identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- ◆ l'adozione da parte delle società del Gruppo di procedure interne e circolari interne ai fini delle Disposizioni di Banca d'Italia e, ove applicabile, del Regolamento Consob conformi e coerenti con il presente Regolamento. Il perimetro delle Parti correlate cui tali società fanno riferimento è quello definito nel presente Regolamento.

Tali procedure interne e circolari dovranno prevedere l'obbligo delle società del Gruppo:

- (i) di avvalersi, nei propri processi istruttori e deliberativi relativi a tutte le Operazioni, della SIC e del Comitato Parti Correlate di Mediobanca; e
- (ii) di informare la Capogruppo di tutte le Operazioni deliberate e concluse con Parti correlate (con anche l'indicazione di quelle rientranti fra le Operazioni ordinarie), incluse le Operazioni esenti, con periodicità mensile, tramite appositi flussi informativi e, trimestralmente, in via riepilogativa, per la reportistica agli organi sociali della Capogruppo.



### **13. Politiche interne in materia di controlli**

La Capogruppo approva le Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti collegati di cui all'Allegato 5, definite dalle strutture competenti in conformità alle Disposizioni di Banca d'Italia .

Le Politiche interne in materia di controlli sono comunicate all'Assemblea dei soci.



## 14. Disposizioni finali

Ogni modifica o integrazione sostanziale del Regolamento e delle Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti collegati, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previ pareri vincolanti del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale, sulla complessiva idoneità del Regolamento e delle Politiche interne in materia di controlli, a conseguire gli obiettivi regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione procede con cadenza almeno triennale e previo parere favorevole sia del Comitato che del Collegio Sindacale, (i) alla revisione del Regolamento, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata dal Regolamento nella sua applicazione, nonché (ii) alla revisione delle Politiche interne in materia di controlli. I pareri del Comitato e del Collegio sono acquisiti anche laddove si decida di non procedere ad alcuna modifica del Regolamento in essere e delle Politiche interne in materia di controlli.

Eventuali modifiche che non investono elementi essenziali del Regolamento potranno essere adottate, su proposta della SIC, dall'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Comitato Parti Correlate.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del Regolamento ai principi indicati nel Regolamento Consob e nelle Disposizioni di Banca d'Italia, sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca, fermo l'obbligo di pubblicità, mediante riferimento al sito medesimo, nella Relazione annuale sulla gestione.

Il presente Regolamento sostituirà integralmente il Regolamento delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati del 24 giugno 2021 che dovrà intendersi abrogato.



## Allegato 1

◆ **“Controllo”** ai sensi dell’art. 23 TUB:

- (i) i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, c.c.;
- (ii) il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento;
- (iii) i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.

In aggiunta, si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in Assemblea se questi ha:

- 1) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- 2) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di statuto o di un accordo;
- 3) il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il controllo dell’entità è detenuto da quel Consiglio;
- 4) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione ed il controllo dell’entità è detenuto da quel Consiglio.

Rilevano come Controllo anche le situazioni di Controllo congiunto, inteso come la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il Controllo. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa (tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari);
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il Controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

◆ **“Influenza notevole”**: è la capacità di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie, operative e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

L’Influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.



In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare l'eventuale sussistenza di una Influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di Influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente ad un altro soggetto di avere un'Influenza notevole.

L'Influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.

Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a Controllo congiunto.



## Allegato 2 - Limiti prudenziali per i soggetti collegati di cui alle seguenti categorie di parti correlate

	Esponenti aziendali delle Società Rilevanti	Soggetti che controllano Mediobanca o in grado di esercitare un'influenza notevole sulle Società Rilevanti	Partecipanti delle Società Rilevanti e soggetti in grado di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione delle Società Rilevanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole delle Società Rilevanti
<i>Limite Consolidato (fondi propri consolidati)*</i>	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre Parti correlate		
		7,5%	10%	20%
<i>Limite individuale (fondi propri individuali)*</i>	20%			

\* Come definiti ai sensi del Regolamento UE 575/2013.



### Allegato 3 - Indici di rilevanza

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri (come definito dalle vigenti disposizioni) tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
- (iv) per l'erogazione di servizi, l'ammontare delle fees.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Per le operazioni di fusione e scissione la soglia va calcolata secondo il presente indice.

c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.



## Allegato 4 - Definizioni parti correlate

Regolamento Consob, come modificato dalla Delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).
  - (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegate e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

### Disposizioni di Banca d'Italia

- ◆ “*parte correlata*”, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:
  - 1) l'esponente aziendale;
  - 2) il partecipante;



- 3) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
  - 4) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
- ◆ *“soggetti connessi”*:
- 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
  - 2) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
  - 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
- ◆ *“soggetti collegati”*, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.



## Allegato 5 - Politiche interne in materia di controlli

### 1) Introduzione

La Parte Terza, Capitolo 11, Sezione IV sui Controlli, delle Disposizioni di Banca d'Italia, richiede alle banche, l'approvazione delle Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d'interessi, indicandone nel dettaglio gli obiettivi.

La Politica interna in materia di controlli di cui al presente Regolamento, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Comitato Rischi e del Collegio Sindacale, comunicata all'Assemblea dei Soci e tenuta a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

### 2) Contenuto

In coerenza con quanto previsto dalla normativa, la Politica:

- ◆ individua i settori di attività e i prodotti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- ◆ stabilisce come vengono fissati i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca e del gruppo Bancario;
- ◆ disciplina i processi organizzativi per identificare i Soggetti collegati e le relative transazioni;
- ◆ individua i compiti delle Funzioni di controllo, in relazione all'operatività con i Soggetti collegati.

#### 2.1 Conflitti di interesse con Soggetti collegati

##### 2.1.1 Definizione dei conflitti di interesse con Soggetti collegati

Ai fini della disciplina in oggetto, si intendono conflitti di interesse le situazioni nelle quali l'effettuazione di un'Operazione con un Soggetto collegato può causare un danno alla Banca ovvero ad uno o più clienti della Banca stessa. In particolare la normativa richiede l'adozione di specifici presidi al fine di minimizzare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione dei finanziamenti, all'assunzione di rischi in generale e ad altre transazioni, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati e presidiati e potenziali danni per i creditori e gli azionisti.

##### 2.1.2 Settori di attività e tipologie di Operazioni rilevanti

I conflitti di interesse sono rilevati con riferimento alle diverse aree di attività svolte dalla Banca, incluso il Private Banking, ed in particolare:

- ◆ Impieghi (finanziamenti, operazioni con rischio di controparte ed emittente);
- ◆ Raccolta (emissione obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti);
- ◆ Servizi di Investimento (negoziazione, collocamento, consulenza in materia di investimenti);
- ◆ Servizi accessori (advisory, equity research, custodia titoli);
- ◆ Assunzione di partecipazioni;
- ◆ Altro (gestione delle forniture).



Rilevano altresì le analoghe attività svolte da società del Gruppo.

## 2.1.3 Individuazione delle fattispecie di conflitti di interesse

L'individuazione delle singole fattispecie di conflitti di interesse è contenuta nella Politica di gestione dei Conflitti di Interessi approvata dal Consiglio, predisposta in conformità con quanto definito dal Regolamento delegato (UE) 565/2017 e dal Regolamento Intermediari, opportunamente integrata per considerare anche le attività di natura bancaria e a cui si fa rinvio.

L'effettiva individuazione, in relazione alle diverse Operazioni realizzate dalla Banca e dal Gruppo a favore di Soggetti collegati, è realizzata principalmente attraverso uno strumento informatico che genera appositi *alert* alla Funzione Compliance in presenza di Operazioni realizzate con tali soggetti. In via prudenziale il sistema segnala, ove l'informazione sia disponibile e nota alla Banca, altresì situazioni nelle quali i Soggetti collegati rivestono il ruolo di controparte dei clienti della Banca.

Tali meccanismi rappresentano un controllo di secondo livello, rispetto a quanto è definito e richiesto alle diverse strutture della Banca, in sede di applicazione della procedura per le Operazioni compiute con Soggetti collegati.

## 2.1.4 Gestione dei conflitti di interesse

La gestione di eventuali conflitti di interesse derivanti da Operazioni con Soggetti collegati, risulta *in primis* garantita dal rispetto di quanto previsto dalle procedure in materia di Parti correlate definite dalla Banca.

In aggiunta ai presidi definiti dalle procedure sopra citate, trovano applicazione per quanto compatibili le misure standard e/o aggiuntive definite nella Politica di gestione dei Conflitti di Interesse.

## 2.2 Propensione al rischio verso Soggetti collegati

I livelli di propensione al rischio nei confronti dei singoli Soggetti collegati riflettono la valutazione del relativo merito di credito secondo criteri analoghi a quelli dei soggetti non collegati e comunque entro i limiti di vigilanza se inferiori. L'esposizione complessiva verso la totalità dei Soggetti collegati non potrà eccedere la misura determinata e rivista annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

## 2.3 Processi organizzativi di identificazione dei Soggetti collegati e relative transazioni

La Struttura Group Corporate Affairs e, all'interno della Struttura Group Technology and Operations, l'Unità Anagrafe Generale - Static Data, per quanto di rispettiva competenza, adottano processi operativi di identificazione, classificazione, censimento e monitoraggio delle Parti correlate, dei Soggetti connessi e dei Soggetti collegati attraverso:

- ◆ specifiche richieste alle controparti,
- ◆ Info-Provider esterni,
- ◆ utilizzo del sistema informativo,

inoltre la Struttura Group Corporate Affairs predispone flussi informativi per le strutture della Banca e per le Società controllate.

Il Responsabile della Divisione/Unità interessata all'Operazione (Divisione/Unità competente per l'Operazione), utilizzando le informazioni contenute nei flussi informativi sopra citati, verifica se la controparte in oggetto sia o meno identificabile come Soggetto collegato.



In caso positivo, il Responsabile della Divisione/Unità competente fornisce alla Struttura Interna Competente (SIC) gli elementi necessari a valutare se l'Operazione costituisce un'Attività di rischio.

Successivamente, la SIC, con il supporto dell'ideale sistema informativo, verifica il rispetto dei Limiti prudenziali, il rispetto dei limiti relativi alle Operazioni cumulate, e provvede alla classificazione dell'Operazione ai sensi del Regolamento.

Per le Operazioni rientranti nel perimetro dell'operatività svolta entro le Delibere quadro, il controllo relativo al rispetto dei suddetti limiti rimane in capo alla preposta unità di Risk Management, che opererà con il supporto di un idoneo sistema informativo alimentato con dati di esposizione misurati con le metriche regolamentari forniti e verificati dalle apposite strutture della Banca.

Per quanto concerne la verifica ex ante della capienza disponibile a valere sulle Delibere quadro il Responsabile della Divisione/Unità competente farà riferimento alla SIC, che sulla base degli elementi forniti valuterà anche se l'Operazione in proposta possa essere compiuta in esecuzione della Delibera quadro, in quanto rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della stessa delibera.

Il Responsabile della Divisione/Unità competente trasmette alla SIC il Fascicolo Informativo (rif. Paragrafo 2 del Regolamento) contenente tutte le informazioni necessarie all'approvazione dell'Operazione, con particolare riferimento alla documentazione attestante le condizioni di mercato dell'Operazione stessa.

La SIC, fatti salvi i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, verificata l'idoneità di quanto contenuto nel Fascicolo Informativo, ne attesta la congruità ovvero attiva gli organi deliberanti competenti. Provvede infine all'archiviazione della pratica.

La SIC è inoltre responsabile delle comunicazioni periodiche agli organi societari sulle Operazioni svolte a qualsiasi titolo con Parti correlate, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento.

## **2.4 Responsabilità delle Funzioni di controllo**

Le Funzioni di controllo (Compliance, Risk Management ed Audit di Gruppo) nel rispetto delle rispettive competenze:

- ◆ assicurano la corretta gestione e misurazione dei rischi assunti verso i Soggetti collegati e
- ◆ verificano il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne.

In particolare:

- ◆ la Funzione Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- ◆ la Funzione di Risk Management cura la misurazione dei rischi - inclusi anche quelli di mercato - sottostanti alle relazioni con Soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definite nelle politiche interne;
- ◆ la Funzione Audit di Gruppo verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, suggerendo, se del caso, revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.